

ELENA VIVALDI (a cura di), **Disabilità e sussidiarietà: il “dopo di noi” tra regole e buona prassi**, il Mulino, Bologna, 2012, pag. 384, euro 28,00

Purtroppo, ancora una volta, si tratta di un volume in cui – incredibile ma vero – sono omesse le norme vigenti da anni in base alle quali, ai soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e alle altre persone in analoghe condizioni, è garantito il pieno e immediato diritto alla frequenza di centri diurni e alle prestazioni residenziali.

Come dovrebbe essere noto soprattutto agli esperti, da oltre un secolo le leggi del nostro Paese assicurano il ricovero delle persone con handicap invalidanti e limitata o nulla autonomia, nonché agli altri soggetti in gravi difficoltà (minori e anziani).

Pertanto se i loro familiari fossero correttamente informati eviterebbero di sborsare somme assai rilevanti per il “dopo di noi” e cioè per le iniziative necessarie per l’assistenza dei coniugi non autosufficienti quando i loro familiari non sono più in grado di provvedere.

Infatti la creazione di un posto in una comunità alloggio varia da 40 a 50mila euro, mentre le spese annuali di gestione oscillano da 30 a 60mila euro a seconda della gravità della persona ricoverata, il luogo in cui ha sede la struttura e le sue caratteristiche.

L’impegno dei coniugi e delle loro organizzazioni, a nostro avviso, dovrebbe essere rivolto ad ottenere dalle Asl e dai Comuni la creazione delle occorrenti strutture di accoglienza che, in base del sempre valido principio del minimo di isolamento e del massimo della partecipazione alla vita sociale, è auspicabile siano costituite da comunità alloggio aventi una caratterizzazione familiare e pertanto con 8-10 posti al massimo, compresi 2 per le emergenze.

Se le Regioni, le Asl e i Comuni agissero in modo corretto attuerebbero il primo comma dell’articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 che recita: «Le Regioni, nell’ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota

non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi e oggettivi sono stabiliti dalle Regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni».

Utilizzando le norme succitate potevano e possono essere predisposte, con oneri a carico del settore “casa”, comunità alloggio inserite nei normali complessi abitativi.

Da notare che la creazione di nuove strutture o l’adeguamento di quelle esistenti può essere disposto dalle Asl e dai Comuni non solo senza l’esborso di un euro, ma anche ottenendone il pieno possesso al termine del periodo concordato con il concessionario (1).

Le disposizioni omesse nel volume in oggetto che garantivano e garantiscono il pieno e immediato diritto al ricovero dei soggetti con handicap invalidanti riguardano:

- il regio decreto 6535/1889 in base al quale erano «*considerati inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell’uno o dell’altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza*». Le spese di ricovero erano a carico dei Comuni, salvo che gli oneri venissero assunti da altri enti preposti all’assistenza;

- gli ancora vigenti articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931 secondo cui «*le persone riconosciute dall’autorità di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro proficuo e che non abbiano i mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di poterli prestare, sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell’interno per il ricovero in un istituto di assistenza del luogo o di altro Comune*

Da notare che, come aveva

(1) Si veda l’articolo di Mauro Perino, “Come gli Enti locali possono realizzare idonee strutture socio-sanitarie senza alcuna spesa di investimento: l’esperienza del Comune di Grugliasco”, *Prospettive assistenziali*, n. 156, 2006.

precisato il noto giurista Massimo Dogliotti nell'articolo "Gli enti pubblici non possono pretendere contributi dai parenti tenuti agli alimenti di persone assistite", pubblicato nel n. 87, 1989 di questa rivista, i parenti dei succitati soggetti non erano obbligati a contribuire alle spese di ricovero dei loro congiunti e non lo sono tuttora a seguito del trasferimento ai Comuni delle competenze statali in materia di assistenza;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 sui Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002, impone al Servizio sanitario e ai Comuni non solo di garantire ai soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità la frequenza di centri diur-

ni al termine della scuola dell'obbligo, ma anche di fornire le occorrenti prestazioni residenziali. Al riguardo le Asl devono contribuire alle spese riguardanti le persone con handicap nel limite minimo del 70%; se però si tratta di «*disabili gravi e privi di sostegno familiare*» la quota minima dovuta dall'Asl è del 40%. La quota rimanente è a carico del ricoverato nell'ambito delle sue personali risorse economiche, senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.

Per quanto concerne gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, gli Autori hanno omesso di segnalare che il loro diritto esigibile alle prestazioni residenziali è attualmente stabilito dagli stessi Lea, ma era stato sancito in precedenza dalle leggi 841/1953, 692/1955, 386/1974 e 833/1978.

Notiziario dell'Unione per la tutela degli insufficienti mentali (segue dalla pag. 62)

BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO DESTINATI ALL'ASSISTENZA

Il Sindaco di Torino deve fornire – finalmente – i dati di cui alla delibera del Consiglio comunale del 26 novembre 1995 in cui era stabilito quanto segue: «*Messa a disposizione della cittadinanza dell'elenco dei patrimoni degli enti assistenziali trasferiti al Comune (Ipab, Eca, ecc.) con l'indicazione per ognuno di essi dei dati generali e catastali, delle caratteristiche edilizie, dei dati relativi alla locazione (locatario, durata del contratto, importo, adeguamento Istat, attribuzione e importo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli oneri di riscaldamento, stato di pagamento dei canoni, soggetti occupanti, ecc.).*

Questa richiesta viene avanzata anche per il fatto che il valore dei patrimoni – pervenuti gratuitamente dagli enti assistenziali disciolti al Comune di Torino anche grazie alle iniziative assunte dal Csa – **da destinare esclusivamente ai più bisognosi, come impone la legge, è di circa un miliardo di euro.**

Non vogliamo però che, nei casi di alienazione di detti patrimoni, il ricavato venga sottratto ai più deboli, come ha fatto la Giunta Chiamparino-Passoni per i 43

milioni di euro ottenuti dalla vendita di immobili ex-Ipab.

SE IL COMUNE DI TORINO VUOLE VERAMENTE AIUTARE I PIÙ DEBOLI, DEVE REVOCARE CON URGENZA LA NEFASTA DELIBERA DELL'11 GIUGNO 2012 UTILIZZANDO PER I PIÙ DEBOLI I 3,5 MILIONI REGALATI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO STADIO FILADELFIA.

Attualmente fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Aps, Associazione promozione sociale, Torino; Asavad, Associazione solidarietà e volontariato a domicilio, Torino; Associazione tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica, Torino; Coordinamento dei Comitati spontanei di quartiere, Torino; Coordinamento para-tetraplegici, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettuivo, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Torino; Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali, Torino.